



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 SGS DEL 11 LUGLIO 2023

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A FIGC inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A FIGC inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A FIGC inerente i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs 36/2021, da utilizzare in ambito dilettantistico;

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italia Arbitri e al Regolamento degli organi Tecnici dell'A.I.A.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A FIGC inerente la modifica del comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A FIGC inerente i termini e le modalità per la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3bis, delle NOIF; S

TRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A FIGC inerente la decadenza dalla affiliazione per inattività delle società L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nelle stagioni sportive 2020/2021 - 2021/2022 e 2022/2023.

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A FIGC inerente il provvedimento di proroga al 15 luglio 2023 del termine previsto per le Società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale e di fusioni/scissioni/conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e delle 20 N.O.I.F.;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 19 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 - Disposizioni per lo Sport –

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 20 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023 - Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo Sport.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 30 maggio 2023

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2023/2024, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, fino a **venerdì 31 maggio 2024**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.), può essere effettuato:

- **da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00).**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da sabato 1° luglio 2023 a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione;**
- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;**

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da sabato 1° luglio 2023 a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;**
- **da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;**
- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**
- b) **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00);**
- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00).**

Norma transitoria:

Fino alla costituzione del Consiglio Direttivo della Divisione Serie B Femminile, operano in prorogatio, per la sola ordinaria amministrazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, ai sensi dell'art. 10, comma 3, norme finali e transitorie, dal Comunicato Ufficiale FIGC 183/A del 1° giugno 2023.

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20:00);**
- b) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);
- b) da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 188/A FIGC del 01/06/2023 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00)
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00)

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) da sabato 1° luglio 2023 a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);
- b) da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

Il calciatore "Giovane Dilettante" trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2024 (ore 19.00)**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2024 (ore 19.00) - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Le relative liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

La calciatrice "Giovane Dilettante" trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2024 (ore 19.00)**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2023/2024, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il 31 Marzo 2024 (ore 19.00) - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Le relative liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023** (ore 19.00).

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 14 luglio 2023** (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 luglio 2023**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023** (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da **sabato 1° luglio 2023 a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione**

- da **martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 15 giugno 2024 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **lunedì 1° luglio 2024**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da **venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei Calciatori/Calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non Professionisti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2023/2024;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2023/2024, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, fino a **venerdì 31 maggio 2024**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.), può essere effettuato:

- **da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024 (ore 19.00)**

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 15 settembre 2023 (ore 19.00)**

- **da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024 (ore 19.00)**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da sabato 1° luglio 2023 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00)**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/a tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale

Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro giovedì **1° febbraio 2024**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il 31 marzo 2024**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° dicembre 2023 a venerdì 22 dicembre 2023 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 14 luglio 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **sabato 15 luglio 2023**.

Liste di svincolo suppletive:

- **da venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **sabato 15 giugno 2024 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **sabato 1° luglio 2023**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **venerdì 1° dicembre 2023 a giovedì 14 dicembre 2023 (ore 19.00)**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 15 dicembre 2023**.

7. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei Giocatori/Giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti”, con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/A

Si pubblicano i modelli tipo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021 redatti d'intesa con la L.N.D., l'A.I.C. e l'A.I.A.C., da utilizzare in ambito dilettantistico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____, con sede in _____,
_____, via _____ n. _____
rappresentata da _____ qualifica _____,
_____ nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____,
via _____ n. _____ email o pec: _____,
nel prosieguo per brevità **“Atleta”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co.

1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della prima squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....

.....

.....

.....

.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo

correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

_____ per la Società;

_____ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16 e 17

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
_____ con sede in _____
_____ rappresentata da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la **“Società”**

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____
_____ il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, via _____ n _____ email
o pec: _____ nel prosieguo per brevità **“Atleta”**, qui
rappresentato/a dagli esercenti la responsabilità genitoriale
Sigg _____
_____ C.F. _____ C.F. _____

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della prima squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'accordo collettivo di Settore, dopo la sua sottoscrizione.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all' Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....

.....

.....

.....

.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al “doppio tesseramento”

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a **consentire/non consentire** (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire) all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Per ogni controversia relativa alla validità, all'applicazione o interpretazione del presente accordo le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente all'organo federale competente e, a seguito della sottoscrizione dell'accordo collettivo, all'organismo arbitrale dallo stesso previsto, che decide con lodo costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto da esso nascente.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Articolo 17) Partecipazione di un agente sportivo alla stipula del presente accordo (Facoltativo: compilare solo nel caso di mandato ad un Agente sottoscritto e depositato secondo le disposizioni federali)

Le parti dichiarano di esser state assistite, ai fini della stipula del presente accordo, dai seguenti Agenti Sportivi:

_____ per la Società;

_____ per l'Atleta.

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Entrambi gli esercenti la potestà genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 10, 12, 16 e 17

LA SOCIETÀ

L' ATLETA

Esercenti la responsabilità genitoriale

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico
Allenatore e Preparatore Atletico)**
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____,
C.F./P.IVA _____, PEC: _____,
con _____ sede _____ in _____
_____ Via _____ n. _____
_____ rappresentata da _____ qualifica _____
_____, nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C. n. _____, qualifica _____,
nato/a a _____, il _____, C. F. _____,
_____ domiciliato in _____, Via _____ n. _____
mail o pec _____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali, _____.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal ____ e fino al 30 giugno ____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì per ogni eventuale annualità successiva,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro (.....), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile**, salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli Accordi Collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le Parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle Parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. o all'eventuale organismo arbitrale che sarà previsto nell'Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

La Società

Il Tecnico

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte presentate dall'Associazione Italiana Arbitri riguardanti le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 30 maggio 2023;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA, come da testi rispettivamente allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Articolo 6

Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vicepresidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
 - g) il Consiglio centrale.
3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
 - b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
 - c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
 - e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - f) l'Assemblea sezionale;
 - g) il Consiglio Direttivo Sezionale.
4. Gli Organi tecnici nazionali sono:
 - a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN);
 - b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C);
 - c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
 - d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite);
 - e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5);
 - f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
 - g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
 - h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);

- i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
 - j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).
5. Gli Organi di verifica sono:
 - a) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
 - b) il Collegio Regionale dei Proviviri.
 6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
 7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
 - a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
 - b) l'Organo di Revisione Sezionale.
 8. Le Commissioni e i Servizi sono:
 - a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
 - b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
 - c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
 - d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.
 9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.
 10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

Articolo 23

Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.
2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.
3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
 - b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
 - c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;
 - d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
 - e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
 - f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
 - g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;

- h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
- k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale:
 - i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa;
 - ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5;
 - iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma;
 - iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;
- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessa, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;

- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
 - t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
 - u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
 - v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
 - w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.
 - x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30.
4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario. Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.
5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.
6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza. Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.
7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori

arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Articolo 42

Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.
2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:
 - a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;
 - b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
 - c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;
 - d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;
 - e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;
 - f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;
 - g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;
 - h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;
 - i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;
 - j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
 - k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;
 - l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento

deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie

- m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;
- n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;
- s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle:
 - i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione;
 - ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
 - iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva;
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni

giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;

- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;
- g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
- m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;
- n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Articolo 47

Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.
2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall'Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.

Articolo 51

Osservatori Arbitrali

1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dimissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico

corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.
9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.
10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.
11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.
12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023.
2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.
4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.
5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

TITOLO PRIMO

Articolo 1 Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);
- g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);
- h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);
- i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);
- j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Articolo 13 Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.
2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.
3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.
4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.
5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.
Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.

6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Articolo 18

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.
Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.

Articolo 19

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito;
 - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
 Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.
 Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
 - a. in congedo per maternità;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
 - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
 - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
 - b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque
 - c. , a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - d. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.

Articolo 24

Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.
3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della

conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 25

Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito;
 - e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

 - a. in congedo per maternità;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
 - c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.
4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:
 - a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale

altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;

- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 28

Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
 - e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;

- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
 5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.
 6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dismesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
 7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

Articolo 29

Le funzioni e l'organico dei Video Match Official

1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14.
3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;

- b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
 5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
 6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
 7. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e tecnici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.
 8. Il giudizio di idoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.

Articolo 32

Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
 Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.
4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:
 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per i VMO.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:
 - a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
 - b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
 - c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 33
Limiti all'attività

1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.
2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Articolo 34
Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.
In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.
Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.
Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.
4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:
 - a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dismessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
 - b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
 - c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.
 - d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Articolo 35
Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni

sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;

- b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Articolo 37

Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;
 - b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque;
 - c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.

Articolo 38

Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato

superamento dei limiti minimi per essi previsti;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.
5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
 6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
 7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
 8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Articolo 39

Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.
2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta

dall'art. 6, comma 12;

- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.

Articolo 42

Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;
 - b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.

Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 43

Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
 - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
 - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico.

L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive.
3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.

Articolo 44

Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.
2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

 - a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.
5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità

tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.
7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
 - c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.
8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.
10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.

Articolo 45

Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale. Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.
- Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
 - b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.
L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.
4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.
L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.
5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.
6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Articolo 47 **Registrazione delle gare**

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Articolo 49

Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.
2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Articolo 50

Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
 - c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
 - b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;
 - c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione;
 - h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.
2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
 - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.;
 - e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Articolo 51

Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il

Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

- a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Articolo 55

Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;
 - b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
 - c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
 - d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Articolo 59

Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:
 - a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;
 - b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica;
 - c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;
 - d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;
 - e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. In fase di prima applicazione dell'art. 19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della

C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.

3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. d) e lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. d) e lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.
4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.
5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.
6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 , nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- vista la richiesta della Lega Pro di modifica dell'art 103, comma 3, delle NOIF, in materia di regolazione finanziaria dei premi di valorizzazione condizionati;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 giugno 2023;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare il comma 3 dell'art. 103 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico	Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. 2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione: a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto; b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della	1. INVARIATO 2. INVARIATO

cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definitee sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto

2.bis. INVARIATO

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, **secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero** nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste **se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine.** È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3.bis. INVARIATO

tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a penadi nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice. 4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. 4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che: a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice; b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione; c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione	4. INVARIATO 4.bis. INVARIATO
--	---

temporanea in definitiva; d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione. 5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età. 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso: a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea; b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati. 7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione	5. INVARIATO 6. INVARIATO 7. INVARIATO
--	---

temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o

8. INVARIATO

9. INVARIATO

tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2023/2024

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2023/2024, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 179/A del 30 maggio 2023, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

949185 A.S.D. ANGIZIA LUCO
 11410 A.S.D. ANTONIO PADOVANI FUTSAL
 600125 A.S.D. ARSITA
 920910 A.S.D. CITTA DI PENNE
 933806 A.S.D. CITTA DI TERAMO C5
 932785 A.S.D. DELFINO C5
 949493 A.S.D. FREE GIRLS
 938020 ASD FREE TIME LAQUILA
 953040 A.S.D. FUTSAL I MARSI ROMA
 935944 A.S.D. GIULIANO TEATINO 1947
 941161 A.S.D. INTREPIDA ORTONA
 945371 A.S.D. MOLINA
 932511 A.S.D. MONTENERODOMO
 947577 A.S.D. PIANO D ORTA
 949381 A.S.D. PRO VASTO 2018
 935895 A.S.D. REAL BELLANTE
 938269 ASD REAL CATIGNANO 2007
 949686 S.S.D. RIPA TEATINA
 934262 A.S.D. ROIO CALCIO
 916078 A.S.D. SAN FRANCESCO CALCIO
 952185 A.S.D. SANTA FILOMENA CHIETI
 945666 A.S.D. SPORTING LIBERATI GUIDO
 913810 F.C. TOSSICIA A.S.D.
 947543 A.S.D. WARRIORS SOCCER

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 8 del 23.7.2020
 C.U. n. 16 del 3.9.2020
 C.U. n. 17 del 10.9.2020
 C.U. n. 18 del 17.9.2020
 C.U. n. 23 del 8.10.2020
 C.U. n. 24 del 15.10.2020
 C.U. n. 26 del 22.10.2020
 C.U. n. 35 del 3.12.2020

C.R. BASILICATA

947709 A.S.D. ARMENTO 58
 945731 A.S.D. ATLETICO LAURIA
 921611 A.S.D. BARILE
 950494 A.S.D. CALCIOFEMMINILE CATANZARO
 915194 CSI S. ANTONIO
 952177 A.S.D. FUTSAL MILLENNIUM TROJA
 939050 A.P.D. INTER CLUB W. ZENGA S.FELE
 945790 A.S.D. LAINESE
 943948 A.S.D. NEMOLI CALCIO 2015
 952301 A.S.D. NUOVA FUTSAL MATERA
 945519 A.S.D. POLISPORTIVA TRAMUTOLA
 948063 A.S.D. REAL BALVANO
 918841 A.S.D. TURSİ CALCIO 2008
 945787 A.S.D. VENUS LAURIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 11 del 11.9.2020

C.U. n. 20 del 5.10.2020

C.U. n. 38 del 15.12.2020

C.R. CALABRIA

947752 A.S.D. A.C. ROSSANO

946109 A.S.D. ALBIDONA

931493 A.S.D. AUDAX RAVAGNESE

950428 A.S.D. CANTINELLA C5

610668 A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

913818 A.S.D. F.C. CALCIO ACR

921663 A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLAC5

950185 A.S.D. NUOVA F.C.D. SAN SOSTI

931410 A.S.D. NUOVA POL.SANDEMETRESE 09

945621 A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016

947847 A.S.D. ORSIGLIADI CALCIO

950413 A.S.D. PAPANICE 2018

921949 A.S.D. REAL MILETO

946002 A.S.D. SAN ROBERTO FIUMARA

936507 F.C. SANTA SEVERINA 2012

942156 A.S.D. SERRALONGA PERTINA

936594 A.S.D. SILVER CITY

947694 A.S.D. SOFOME

933876 A.S.D. VILLESE ACCADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 17 del 8.9.2020

C.U. n. 43 del 20.10.2020

C.U. n. 45 del 22.10.2020

C.R. CAMPANIA

950198 A.S.D. ACADEMY SANGIORGIO

945890 A.S.D. ATLETICO MARZANO.16

941770 A.S.D. ATLETICO NUOVA PIGNATARO

947760 A.S.D. ATLETICO SAVIANOOTTAVIANO

941170 A.S.D. CASTRUM PIGELLULAE

944072 A.S.D. CLUB ATLETICO SAN GIORGIO

940946 A.S.D. CLUB EDEN

949954 A.S.D. CONCA DEI MARINI

944009 A.S.D. FOLGORE ACQUAVELLA

952205 A.S.D. FRANCO INVERSO AGROPOLI F

938693 A.S.D. FUTSAL ANGRI C5

938072 A.S.D. FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO

921909 A.S.D. FUTSAL NUCERIA FEMMINILE

944284 A.S.D. GOLFO DI POLICASTRO

620553 A.C. HONVEED COPERCHIA

945979 A.S.D. LA ROCCA

205567 A.S.D. LIBERTAS VESUVIO ERCOLANO

939008 A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA

943216 A.S.D. MARIANUM 2016

944019 A.S.D. NEWCALES

938914 A.S.D. POLISPORTIVA ARPAISE

C.R. ABRUZZO

943193 SSDARL ACCADEMIA CALCIO
950012 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ABRUZZO
935523 A.S.D. ATLETICO MONTESILVANO
204236 A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA
947594 A.S.D. CURI SPOLTORE ACADEMY
205191 A.S.D. FEDERLIBERTAS L AQUILA
950534 A.S.D. INGART
945981 A.S.D. JUNIOR URSUS
934525 A.S.D. NAIADI ACCADEMIA CALCIO
922132 A.S.D. ORSETTI MARSICANI
946399 A.S.D. PIANA DEL FUCINO
949682 A.S.D. POLISPORTIVA VIRTUSTERAMO
949357 A.S.D. REAL SULMONA
952063 A.S.D. RIPA CALCIO
932982 A.S.D. ROCCA DI MEZZO CALCIO A5
949701 A.S.D. UNITED ACADEMY

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 8 del 23.7.2020
C.U. n. 9 del 30.7.2020
C.U. n. 26 del 22.10.2020

C.R. CAMPANIA

206596 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ACERRA
938738 A.S.D. AURELIO MASSIMO PACILLO
910313 POL.D. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI
204491 ASSCD. DOMENICO LUONGO
943118 A.S.D. GEN.FRA CALCIO
945462 A.S.D. OASI SPORT CASORIA
951818 A.S.D. REAL BOSCHESE
938124 A.S.D. SPORTINGCLUB MEDITERRANEO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 6.8.2020
C.U. n.10 del 25.9.2020
C.U. n.14 del 15.10.2020
C.U. n.18 del 27.10.2020
C.U. n.20 del 10.9.2020
C.U. n.20 del 20.11.2020 sgs
C.U. n.25 del 11.2.2021
C.U. n.52 del 6.2.2020

C.R. EMILIA ROMAGNA

917668 A.MI.CA. A.S.D.
949584 SSDARL ACADEMY BELLARIA FUTURAFc
945599 A.S.D. ACADEMY FOR FOOTBALL
940826 A.S.D. ATLETICO JOLANDA
940771 A.S.D. BOCA CALCIO
952002 A.S.D. CATTOLICA CALCIO YOUNG
945455 A.S.D. FC SESSO
943463 A.S.D. GIALLOBLU SAVIGNANESE

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

600781 A.C.D. AMATORI VIS FARINDOLA
952009 A.S.D. ATLETICO COLOGNA
4450 G.S. AURORA
953066 A.S.D. BASCIANO 2020
951986 A.S.D. BUSSI OFENA
952051 A.S.D. CARAMANICO CALCIO 1989
952016 A.S.D. DAMORE NOLEGGI C5 CERCHIO
949857 A.S.D. FUTSAL VILLAMAGNA C5
943802 POL.D. GAGARIN TERAMO
952289 A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD
945108 U.S.D. NEROSTELLATI 1910
947514 A.S.D. NOVA 2017
947431 A.S.D. OCRE CALCIO
953230 A.S.D. ORTA
600180 A.S.D. PATERNO
945964 A.S.D. PERETO VILLAGE
938284 A.S.D. PESCARA CALCIO FEMMINILE
938117 ASD PIAZZANO
940988 A.S.D. REAL LAMA
949717 A.S.D. REAL PICENTIA
947619 A.S.D. SANGRO RIVER
949490 F.C.D. SPORTING GRAN SASSO
945531 A.S.D. SPORTING SANSALVESE
938123 ASD SPORTMANIA CALCIO E CO.
946068 A.S.D. TORINO DI SANGRO CALCIOA5
947366 F.C.D. UNITED CAPISTRELLO
934001 A.S.D. USAC CORROPOLI
953189 F.C.D. VALLE SICILIANA
943672 ASD VILLAVALLELONGA
67779 A.S.D. VIRTUS
945669 A.S.D. WOMEN SOCCER MORRO D'ORO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 19.8.2021
C.U. n. 12 del 2.9.2021
C.U. n. 14 del 9.9.2021
C.U. n. 16 del 16.9.2021
C.U. n. 17 del 23.9.2021
C.U. n. 18 del 30.9.2021
C.U. n. 20 del 7.10.2021
C.U. n. 21 del 14.10.2021
C.U. n. 22 del 21.10.2021
C.U. n. 27 del 11.11.2021
C.U. n. 37 del 16.12.2021
C.U. n. 47 del 26.5.2022
C.U. n. 62 del 31.3.2021

C.R. BASILICATA

947831 A.S.D. ATLETICO RAPONE
948045 A.S.D. FLAMINGO
949995 A.S.D. FUTSAL BERNALDA FEMMINILE
942018 A.S.D. FUTSAL MARSICO
943137 A.S.D. GUARDIA PERTICARA
953261 A.S.D. IRSINESE US
953543 ASD LIONS MATERA
953427 ASDP LIONS POTENZA
690407 SSDSRL REAL TEAM MATERA C5
72274 A.S.D. RIPACANDIDA
944412 A.S.D. SPORTING LUCANIA
954204 S.S.D. SPORTING MATERA
73356 A.S.D. SPORTING PIGNOLA
953390 A.S.D. SPORTING PISTICCI
933661 A.S.D. UNIVERSITAS CUS POTENTIA
918432 A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO
938300 ASDPOL VETERES
949177 A.S.D. 2019 FUTURA MATERA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 35 del 21.10.2021
C.U. n. 62 del 13.12.2021
C.U. n. 86 del 18.2.2022

C.R. CALABRIA

952420 A.S.D. AGAPANTO
610634 A.S.D. AMANTEA CALCIO A CINQUE
953456 A.S.D. ATLETICO LAGO
949867 POL. B.S.V. VILLAPIANA SSDARL
949803 U.S.D. BELCASTRO
950516 A.S.D. C.C. PAOLA CALCIO A 5
931267 POL.D. CALOPEZZATI L.POLICASTRO
610645 A.C. CAMPANA
918068 A.S.D. CAULONIA 2006
953457 A.S.D. CITTA DI LATTARICO
950478 A.S.D. CITTA DI TIRIOLO
953488 A.S.D. COMPRENSORIO SPILINGA
952457 U.S.D. CRUCOLESE 1976
952418 A.S. ESPERIA ASD
933140 A.S.D. FLORENTIANA
952299 A.S.D. FOLGORE PALUDI
952116 A.S.D. FUTSAL CARIATI
950517 A.S.D. FUTSAL CATANZARO
941463 A.S.D. FUTSAL NUOVA MONTEROSSO
950200 A.S.D. FUTSAL UNSIC SORIANO 2018
952259 A.S.D. G.S. BOCCHIGLIERO
66855 U.S.D. LAUROPOLI
938449 A.S.D. MAGIC CRATI FUTSAL
943954 U.S.D. MAIDA
936439 A.S.D. MAMERTO ONLUS
948066 A.S.D. MANDATORICCIO
932923 A.S.D. MARTIRANO LOMBARDO
943925 A.S.D. MONTEGIORDANO CALCIO
953487 A.S.D. NEW AGRI ROCCELLETTA

953458 A.S.D. NUOVA CASALI DEL MANCO 20
 933172 A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909
 946300 A.S.D. ORATORIO SALESIANO ONLUS
 81452 A.S.D. PALLAGORIO CALCIO
 951967 A.S.D. PALMEIRAS 2019
 952524 A.S.D. PIRANHA SOVERIA SIMERI
 952271 A.S.D. POLISPORT. S.ELIA TEGANI
 933065 A.S.D. POLISPORTIVA ICARO 2010
 945967 A.S.D. PRO FERPLAE
 953489 A.S.D. REAL PIETRAPAOLA
 943902 A.S.D. ROSARNO CALCIO
 952181 A.S.D. SAN BASILE CALCIO
 936669 S.S. SAN PIETRO APOSTOLO
 952463 A.S.D. SAN PIETRO SPINA 1998
 952115 U.S.D. SCIGLIANO
 952182 A.S.D. SIBARI CALCIO
 952543 A.P.D. SPORTING CLUB S.FRANCESCO
 947850 F.C.D. SPORTING MAIERA
 936041 POL.D. STRONGOLI
 952392 U.S.D. VALLE DEL CRATI
 950237 A.S. VENA
 952121 A.S.D. VERDEORO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 28 del 15.9.2021
 C.U. n. 33 del 30.9.2021
 C.U. n. 38 del 7.10.2021
 C.U. n. 39 del 8.10.2021
 C.U. n. 41 del 14.10.2021
 C.U. n. 53 del 4.11.2021
 C.U. n. 58 del 11.11.2021
 C.U. n. 78 del 16.12.2021
 C.U. n. 92 del 27.1.2022
 C.U. n. 107 del 24.2.2022
 C.U. n. 117 del 10.3.2022
 C.U. n. 136 del 14.4.2022

C.R. CAMPANIA

921721 A.S.D. A.S. MONTE IRPINO 2008
 952415 ASDC ACTIVE YOUTH
 950098 A.S.D. ATLETICO ACERRA
 950251 A.S.D. ATLETICO BRIGANTE 2018
 948183 U.S. ATLETICO LUOGOSANO
 950436 A.S.D. ATLETICO PESCO SANNITA
 952440 ASDPOL ATLETICO SALERNO 2019
 944378 A.S.D. ATLETICO SERINO
 950474 A.S.D. ATLETICO TORRE 2018
 950437 A.S.D. AVELLA CALCIO
 953448 A.S.D. BARATTA BATTIPAGLIA 2020
 953506 A.S.D. BARISTO PIZZA
 933590 F.C.D. BATTIPAGLIESE 1929
 950248 A.S.D. BELLOSGUARDO CALCIO
 937900 A.S.D. BOCA FUTSAL
 944278 A.S.D. BONEA UNITED
 950172 A.S.D. CAIAZZO 2018

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

947745 A.S.D. CHAMPIONS NAIADI ACADEMY

941348 A.S.D. PAUL MERSON C5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 3 del 15.7.2021

C.U. n. 20 del 7.10.2021

C.U. n. 62 del 13.12.2021

C.R. BASILICATA

938856 A.S.D. CARPE DIEM BRIENZA

953504 ASD FOOTBALL COSTA JONICA

Le dichiarazioni di inattività relative alla società suindicata sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 62 del 13.12.2021

C.R. CALABRIA

935193 A.S.D. CIR S. ROBERTO BELLARMINO

943898 U.S.D. GIMIGLIANO

610109 A.S.D. VIRTUS SAMBIASE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 45 del 6.12.2021

C.U. n. 46 del 23.12.2021

C.U. n. 56 del 3.2.2022

C.R. CAMPANIA

911157 S.C. ACCADEMIA CAUDINA CASALE

952414 A.S.D. ATLETICO FLEGREA

922210 A.S.D. CALCIO OK MERCOGLIANO

201590 A.S.D. CAS AFRAGOLA

910294 U.S.D. MARIGLIANELLA

911710 A.S.D. NUOVA REAL AFRAGOLESE

933111 A.C.D. REAL CASAMICCIOLA TERME

206006 A.S.D. SCUOLA CALCIO AFRAGOLA 92

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 28.7.2021

C.U. n. 9 del 17.9.2021

C.U. n. 12 del 5.8.2021

C.U. n. 35 del 26.11.2021

C.U. n. 53 del 24.6.2021

C.U. n. 71 del 17.3.2022

C.U. n. 73 del 22.7.2021

C.R. EMILIA ROMAGNA

953259 A.S.D. ASSIST FOOTBALL CLUB

73482 A.C. CREVALCORE A.S.D.

949263 F.C.D. JUNIOR PIACENZA

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

915878 A.S.D. ALBA MONTAUREI
 952012 A.S.D. ATLETICO TOLLO C5
 949737 A.S.D. CASTILENTI CALCIO 2018
 938360 A.S.D. CASTRONOVO
 938407 ASD CERMIGNANO CALCIO
 913729 A.S.D. FLORIDA
 *600810 U.S.D. FRESA CALCIO
 951879 A.S.D. FUTSAL POLLUTRI
 945668 A.S.D. GIULIANOVA CALCIO
 945105 A.S.D. LIONS BUCCHIANICO C5
 945675 A.S.D. MARSICANA S.C.
 953430 A.S.D. OLIMPIA FEMMINILE
 941390 A.S.D. PACENTRO CALCIO
 600248 A.S.D. PAGLIETA
 943627 ASD PIANOLA
 600108 U.S.D. PRO NEPEZZANO 1975
 947529 A.S.D. REAL ANTHOS PESCARA
 600496 A.S.D. REAL CARSOLI
 938308 A.S.D. SPORT MONTESILVANO 1926
 951923 A.S.D. SPORTING MARTINSICURO
 953054 A.S.D. VIRTUS CASTELNUOVO
 936430 A.S.D. VIRTUS MARSICA EST

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 21.7.2022
 C.U. n. 10 del 25.8.2022
 C.U. n. 11 del 1.9.2022
 C.U. n. 13 del 8.9.2022
 C.U. n. 14 del 15.9.2022
 C.U. n. 18 del 29.9.2022
 C.U. n. 20 del 6.10.2022
 C.U. n. 28 del 3.11.2022
 C.U. n. 60 del 16.2.2023
 *C.U. n. 35 del 20.4.2023

C.R. BASILICATA

947943 A.S.D. ATLETICO ALIANO
 953476 A.S.D. ATLETICO PALAZZO
 955555 A.S.D. BASILICATA ADVENTURE
 931212 A.S.D. ESSEDISPORT
 946261 A.S.D. GIUSEPPE BARISANO
 75110 POL. LATRONICO TERME
 30200 A.S. MELFI S.R.L.
 953410 A.S.D. POLISPORTIVA ROCCANOVA
 953340 A.S.D. POLLINEA SANSEVERINESE
 954156 ASD REAL GRUMENTO
 934988 A.S.D. REAL SATRIANO
 944222 A.S.D. REVELIA SPORT
 949798 A.S.D. RUFRIA 2018
 943738 A.S.D. SAN GERARDO POTENZA C5

954320 A.S.D. SAN GIORGIO LUCANO
951907 A.S.D. SAN MARTINO D'AGRI
947765 A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO
949889 A.S.D. SASSIMATERA
933852 A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2022
C.U. n. 5 del 15.7.2022
C.U. n.11 del 5.8.2022
C.U. n.13 del 23.8.2022
C.U. n.23 del 13.9.2022
C.U. n.30 del 4.10.2022
C.U. n.36 del 19.10.2022
C.U. n.43 del 2.11.2022

C.R. CALABRIA

952122 A.S.D. A.S. SAN DONATO
933103 A.C. AMENDOLARA
948267 A.S.D. ATLETICO BELVEDERE
938564 A.S.D. ATLETICO BIANCHI
935023 A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA
953253 A.S.D. CITTA DI CARAFFA DI CZ
952362 A.S.D. CROPANI 2019
945953 A.S.D. GIOVE
954282 A.S.D. ITALICA XXI
952276 A.S.D. JOPPOLO CALCIO
945956 A.S.D. MAGISANO
944063 A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO
943900 P.S.G. CALABRIA
69288 U.S. PALMESE A.S.D.
954426 A.S.D. POLISPORTIVA MONTAURO
954943 A.S.D. POLISPORTIVA SIDERNO
952528 A.S.D. REAL GEROCARNE
950429 A.S.D. REAL VACCARIZZO
943989 A.S.D. REAL VERBICARO
953393 A.S.D. ROSARNO WOMEN 2020
941710 A.S.D. ROSSANO CENTRO STORICO C5
954412 A.S.D. S.G.B. MELICUCCA
930989 S.S.D. VIRTUS DIAMANTE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 37 del 30.9.2022
C.U. n. 40 del 6.10.2022
C.U. n. 44 del 13.10.2022
C.U. n. 50 del 25.10.2022
C.U. n. 53 del 27.10.2022
C.U. n. 57 del 3.11.2022
C.U. n. 60 del 10.11.2022
C.U. n. 70 del 1.12.2022
C.U. n.101 del 20.1.2023
C.U. n.125 del 9.3.2023
C.U. n.132 del 25.3.2023
C.U. n.135 del 30.3.2023

SOCIETA' DEL SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

919075 A.S.D. REAL LANCIANO

945641 A.S.D. VALLE AVENTINO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 25.8.2022

C.R. BASILICATA

947611 A.S.D. AEVITA

941872 A.S.D. CALCIO E VITA POTENZA

950391 A.S.D. DEPOATLAS

955235 A.S.D. EAGLES MARCONIA

910096 A.S. F.LLI CAFARO

952625 A.S.D. GENZANO CALCIO ACADEMY

945555 A.S.D. JUNIOR SOCCER SKILLS

955663 A.S.D. POTENZA CLUB SPINOSO

933024 A.S.D. PRO CALCIO VALLENOCE

936508 A.S.D. REAL RUOTI

921854 A.S.D. SANTUARIO PANTANO

954423 A.S.D. SPORTIVA MATERANA

954430 A.S.D. SPORTIVAMENTE

944022 ASD VIRTUS 2014

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 1.7.2022

C.U. n.113 del 30.4.2023

C.R. CALABRIA

912942 ASPI A.S.P.I. PADRE MONTI

947876 A.S.D. ACADEMY CALCIO ROCCELLA

943501 A.S.D. ACADEMY CORIGLIANO

947692 ASDAPS ACADEMY PALMESE

939431 A.S.D. ACADEMY PETILIA

950475 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ARCHI

943938 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO NUMISTRA

82151 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE

946111 A.S.D. ARES

941323 POL.D. ASS.NAZ. POLIZIA DI STATO

947960 A.S.D. ATHLETIC FALCONS

945298 A.S.D. ATLETICO ROSSANESE

946195 A.S.D. ATLETICO SANT AGATA

919460 A.S.D. AUDAX

951785 A.S.D. AUDAX SCALEA 2019

950230 A.S.D. CALCIO PALMESE 2018

935446 A.S.D. CALCIO PINO ALBANO

948046 A.S.D. CALCIO SALINE JONICHE

921359 A.S.D. CARIATI

942074 A.S.D. CASALDESTRO

936063 A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

610590 A.S.D. COMPRENSORIO PRESILANO

953325 A.S.D. COSENZA YOUTH SOCCER

951769 A.S.D. DOMENICO ZAMPAGLIONE
 945976 A.S.D. FEDULA SPORT E SOCIAL
 943642 A.S.D. FILADELFIA CUP
 914702 A.S.D. FILOGASO
 951763 A.S.D. FOOTBALL CATANZARO
 947841 A.S.D. FUTSAL STEFANACONI
 941574 A.S.D. GIOVANI TALENTI AJ
 933597 A.S.D. GIOVANILE CALCIO ACCONIA
 952506 POL.D. GIOVANILE SAN LUCA
 935022 A.S.D. IL GATTO E LA VOLPE
 945966 A.S.D. JUNIOR PIZZO CALCIO
 916585 A.S. KROTON 2005
 941979 A.S.D. LA CANTERA BRUZIA
 79631 A.S.D. LA SPORTIVA TRAFORO
 936907 A.S.D. LACINIA CALCIO 2012
 911871 POL. LIBERTAS T. MAESTRELLI
 610111 A.S.D. MARCELLO MARTUCCI
 941981 A.S.D. MONSIGNOR CHIAPPETTA
 947959 A.C.D. MONTEGASPERI
 946522 A.S.D. NEW ACADEMY POLISTENA
 952124 S.S.D. NUOVA ACRI
 948679 A.S.D. NUOVA JORDAN MONTALTO
 948165 A.S.D. ORATORIO DON BOSCO
 912877 ACSS PADRE PIO CROTONE
 952208 A.S.D. PASQUALE FOGGIA ACADEMY
 932012 A.S.N. PIETRO MANCINI TORRE ALTA
 949974 A.S.D. PLATI
 950234 P.G.S. POLISP. ERRESSE ACADEMY
 953601 A.S.D. POLISPORTIVA PUMA CLUB
 953599 A.S.D. POLISPORTIVA SIBERENE
 952421 A.S.D. PRO LUDIS
 912185 POL. PROMOSPORT AMANTEA
 950131 A.S.D. REAL BAGNARA
 950540 A.S.D. REAL SOCCER LAMEZIA
 934697 A.S.D. REAL VIBO
 933307 A.S.D. ROSARNO F NUCERA
 954149 A.S.D. ROSE
 935200 A.S.D. ROSSANO SPORT
 950182 A.S.D. SAN NICOLA MELICUCCO
 942420 A.S.D. SANTO PARISE CROTONE
 73120 A.S.D. SERRESE
 953879 A.S.D. SIANO
 936223 A.S.D. SIMERI CRICHI
 952270 A.S.D. STADIO PF
 943927 A.S.D. STELLA DEL MARE
 206063 S.S.D. STELLA MARINA
 938803 F.C. VIRTUS CROTONE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 100 del 30.6.2022

C.U. n. 13 del 8.9.2023

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 – 2023

Oggetto: Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023 – Disposizioni per lo Sport –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di sport.

L'art. 33 reca disposizioni urgenti in materia di plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo dell'atleta per le Società Sportive Professionistiche, stabilendo, tra l'altro, il trattamento tributario delle stesse plusvalenze.

L'art. 34 del Decreto dispone in merito allo svolgimento dei processi sportivi stabilendo che nei giudizi sportivi aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni che comportano penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, il CONI, le FSN e le DSA devono adeguare i propri regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi di giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va ad incidere la penalizzazione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

L'art. 35 modifica, eliminando le parole "e dilettantistici", l'art. 15-quater-decies del D. L. n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2022, stabilendo, così, che la specifica normativa relativa all'ammissione ai campionati ed alle relative controversie si applica soltanto ai campionati professionistici.

L'art. 36 dispone misure urgenti in materia di controlli finanziari delle Società Sportive Professionistiche. Al fine di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati, le Società Sportive Professionistiche sono sottoposte ad efficaci controlli al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, secondo modalità e principi che verranno adottati dal CONI entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

L'art. 37 reca misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo. In particolare, con l'art. 37, è previsto che il credito d'imposta di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e all'art. 9, comma 1, del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI e che svolgono attività giovanile, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991, si applica anche agli investimenti in argomento effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023. I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

Si ricorda che l'investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000,00 euro e che va rivolto ai soggetti di cui sopra con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. *(Si vedano, al riguardo, le Circolari della L.N.D. nn. 16 del 18 agosto 2020, 132 del 27 maggio 2021 e 56 del 3 gennaio 2023).*

I successivi **artt. 38 e 39** dispongono in materia di effettuazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina del 2026.

L'art. 41 reca disposizioni materia di vincolo sportivo.

La norma ha introdotto la possibilità, a decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha recepito tale possibilità con le modifiche alle N.O.I.F. pubblicate il 28 giugno 2023 sul Comunicato Ufficiale n. 232/A, integralmente recepito dalla Lega Nazionale Dilettanti sul proprio Comunicato Ufficiale n. 443, di pari data.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 7 luglio 2023;
- tenuto conto di quanto disposto con il Comunicato Ufficiale n. 162/A del 20 aprile 2023;
- vista la nota in data 6 luglio 2023, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato l'opportunità di prorogare il termine, previsto per le società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale, e di fusioni / scissioni / conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

il termine del 5 luglio 2023, previsto per le società operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, per la presentazione delle domande di cambio di denominazione e/o sede sociale, e di fusioni / scissioni / conferimenti d'azienda ai sensi degli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., è posposto al 15 luglio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 51 del 10 maggio 2023 – Proroga di termini in materia fiscale e disposizioni urgenti per lo sport

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, è stata pubblicata la Legge n. 87 del 3 luglio 2023, di conversione del D. L. 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di Enti Pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

Interessano, in particolare, le disposizioni recate dagli artt. 4 e 5.

L'art. 4 – Proroga di termini in materia fiscale – prevede al comma 1, proroghe relativamente alla rottamazione-quater. In particolare, il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito della rottamazione-quater è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 e in caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2% a decorrere, anziché dal 1° agosto, dal 1° novembre 2023. La dichiarazione di volere procedere alla definizione va inviata, anziché entro il 30 aprile, entro il 30 giugno 2023 e l'Agente della riscossione deve comunicare al debitore l'ammontare dovuto entro il 30 settembre, anziché entro il 30 giugno 2023. Le dilazioni sospese a seguito della domanda di definizione sono revocate a far tempo, anziché dal 1° luglio, al 31 ottobre 2023.

In sede di conversione in Legge è stato inserito, **all'art. 4, il comma 2-bis**, così formulato: “Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a)-la parola “15-quater è soppressa;

b)-è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del Decreto-Legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal **1° luglio 2024**”.

Trattasi di una importante disposizione che, se non altro, rinvia, seppure di 6 mesi, l'entrata in vigore della norma recata dal comma 15-quater dell'art. 5 in argomento, che ha apportato una serie di modificazioni alla disciplina IVA delle operazioni di cui all'art. 148, terzo comma del TUIR, effettuate dagli Enti non commerciali. Per detti Enti e, quindi, anche per le ASD, mentre con la vigente disciplina le operazioni in argomento - *prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni.....Sportive Dilettantistiche, anche se rese nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali* – sono considerate, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del DPR n. 633/1972, **fuori campo** di applicazione dell'IVA, per effetto del comma 15-quater, le medesime operazioni sono considerate **esenti da IVA**. La norma è stata introdotta per rispondere alla procedura di infrazione IVA avviata dalla Commissione UE e, qualora non fosse stata introdotta la disposizione recata dal comma 2-bis, dal 1° gennaio 2024 le ASD avrebbero dovuto osservare gli adempimenti IVA, quali l'obbligo di registrazione, fatturazione e di apertura della partita IVA con contabilità separata.

E' auspicabile che in sede di riforma fiscale possa essere risolta la problematica, fermo restando che la proroga è prevista per gli Enti non commerciali e **non** per le Società Sportive Dilettantistiche.

L'art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di sport – prevede, al comma 1, che il Presidente e gli Organi direttivi dell'Istituto per il Credito Sportivo sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.

Con il comma 2 è destinata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, una quota di 13 milioni di euro per ciascun anno, per realizzazione di interventi strettamente connessi funzionali allo svolgimento di Giochi Olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.

Il successivo comma 3 modifica il comma 12 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede, nel testo modificato, che presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per i

finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fidejussioni, e altri impegni di firma, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, **concessi** a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione, all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.